



**DIREZIONE GENERALE**  
Via del Vespro n.129 - 90127 PALERMO

Prot.n. 11539

PALERMO, li 25/07/2013

**Gent.ma Avv. Maria Diliberto**  
**Via Nunzio Morello n.20**  
**90144 PALERMO**

Oggetto: Richiesta riformulazione parcelle relative ai contenziosi con la Ditta Gemeaz Cusin e Croce Siciliana Assistance.

Facendo seguito alla precorsa corrispondenza ed in riscontro alla Sua nota raccomandata del 4.07.2013, pervenuta a questa Direzione Generale in data 10.07.2013, si rappresenta quanto segue:

- i principi giurisprudenziali recati dalle sentenze della Corte di Cassazione richiamate nella nota prot. n.449 del 2.04.2012 dell'Unità di Staff-Ufficio Legale e Contenzioso, risultano integralmente reiterati e confermati anche da recentissima giurisprudenza della medesima Corte di Cassazione, avente per oggetto una controversia proposta dinanzi al Giudice Amministrativo per l'annullamento di un provvedimento di aggiudicazione di un appalto.  
Ed al riguardo *"Ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, in base all'art.6 della tariffa forense approvata con d.m. 5 ottobre 1994, n.585 (applicabile "ratione temporis"), va considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l'annullamento di un atto (nella specie di aggiudicazione di un appalto di opere pubbliche), qualora la "causa petendi" della domanda sia l'illegittimità dell'atto stesso e il "petitum" la sua eliminazione, senza che rilevino eventuali risvolti patrimoniali della vicenda"*. (Cass.Civ.Sez.II, 24.01.2013 n.1754);
- con la superiore sentenza viene, peraltro, ribadita l'assoluta irrilevanza degli eventuali risvolti patrimoniali della vicenda oggetto della controversia giurisdizionale amministrativa. In ogni caso, con riferimento alla fattispecie in esame, deve precisarsi che la domanda risarcitoria a suo tempo avanzata dalla Gemeaz, per il danno ingiusto asseritamente subito e di cui veniva chiesto al TAR il relativo accertamento, era anche questa del tutto generica ed indeterminata;
- l'art.14, comma 3-ter del D.P.R. n.115/2002 (introdotto dall'art.4 comma 26 della legge 24.12.2012 n.228), richiamato nella nota che si riscontra, riguarda esclusivamente la determinazione del contributo unificato da versarsi al momento della costituzione in giudizio della parte ricorrente e non attiene alla determinazione e

quantificazione dei compensi spettanti al professionista nei procedimenti dinanzi al giudice amministrativo, relativamente ai quali dovrà trovare applicazione il principio sopra riportato;

- nessuna precisazione andava fatta in delibera relativamente al valore della controversia da prendere a riferimento per la determinazione dei compensi spettanti al professionista incaricato, stante la superiore **consolidata e ben nota** giurisprudenza, intervenuta nel tempo proprio a chiarimento del valore da prendere in considerazione, ex art. 6 della tariffa professionale forense, per la determinazione degli onorari spettanti all'avvocato nelle controversie dinanzi al G.A. aventi ad oggetto, come nella fattispecie, l'annullamento di atti concernenti l'aggiudicazione di un appalto.

Quanto sopra premesso, nel ribadire quanto già comunicato con nota raccomandata prot.n.449 del 2.4.2012, si invita la S.V. a voler riformulare le parcelle riguardanti le controversie indicate in oggetto, considerandole di "valore indeterminato", riformulando al contempo le fatture conseguentemente emesse.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Unità di Staff Ufficio Legale  
Avv. Carlo Bresciani



Il Commissario Straordinario  
Dott. Renato Li Donni

